La Chiesa, nella sua *missio ad gentes*, ha sempre dialogato con i popoli che ha evangelizzato e con il diritto scritto e consuetudinario che li governa. La storia del diritto missionario è una testimonianza molto eloquente del diritto della Chiesa a servizio della missione e in dialogo con il mondo¹.

La missione fonda il diritto della Chiesa, la quale ha un proprio ordinamento originario e primario, con finalità specifiche ed esclusive. Costituita per fini soprannaturali, essa opera nel mondo, prende in prestito dalla cultura del tempo il linguaggio giuridico, non tralasciando le proprie peculiarità di comunità di fede.

Per la propagazione della fede e per garantire una formazione solida e scientifica dei missionari nel loro compito di evangelizzazione delle culture dei popoli, dal 1º settembre 1933, il Pontificio Ateneo Urbano aveva a sé annesso il Pontificio Istituto Missionario Scientifico, con facoltà di conferire gradi accademici nelle discipline missiologiche e giuridiche. In seguito, contestualmente a quella di missiologia, fu eretta la Facoltà di diritto canonico, il 25 luglio 1986.

Quest'anno la facoltà compie trent'anni di vita e di attività scientifica. Uno dei frutti di tale attività è l'annuario $Ius\ Missionale$ che giunge con questo numero al 10° anno di vita.

Ius Missionale, come si legge nell'*Editoriale* del primo numero, «intende proporre un contributo specifico in ordine alla comprensione del diritto missionario, sia attraverso la riflessione scientifica sulla dottrina, al fine di indagare sui fondamenti di uno statuto epistemologico del diritto missionario nel più generale contesto del diritto canonico, sia attraverso lo studio di questioni peculiari che possono interessare la vita delle Chiese dei territori di missione»².

La missione è sempre stata nel cuore della Chiesa e la Chiesa nel cuore della missione. Soprattutto durante il Concilio Vaticano II³ la sua natura e la missione della Chiesa sono state poste al centro della riflessione dei Padri conciliari; in

¹ Cf. V. De Paolis, *Il ruolo della scienza canonistica nell'ultimo ventennio*, in Pontificio Consiglio per i Testi Legisaltivi, *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, 155.

² L. Sabbarese, Editoriale, "Ius Missionale" I (2007), 5.

³ Cf. V. De Paolis, La Chiesa missionaria e il Codice del Concilio, in L. Sabbarese (ed.), La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2009, 17-55.

questa riflessione si situava in primo piano il tema della missione della Chiesa, come suo elemento costitutivo, senza dimenticare le modalità specifiche con le quali la Chiesa ha realizzato la sua dimensione missionaria specifica *ad gentes*, secondo i tempi, particolarmente nel primo annuncio verso coloro che non hanno ricevuto il battesimo.

Tra i due modi di intendere la dimensione missionaria della Chiesa — la dimensione prevalentemente di ordine teologico, e dunque costitutiva della stessa Chiesa, e le sue diverse forme storiche — si imponeva anche la riflessione sul rapporto tra questa duplice missione, particolarmente tra la missione in mezzo ai cristiani, con una gerarchia organizzata e regolata dal diritto comune, e la missione *ad gentes*, dove la Chiesa non è ancora stata impiantata e regolata, nei territori di missione, con un diritto particolare specifico, detto diritto missionario. Problematica è risultata subito l'armonizzazione tra queste due dimensioni. Non sono mancate voci che hanno messo in discussione la missione *ad gentes*, negandone la specificità.

Le discussioni erano già iniziate nel commento al Concilio, con l'attenzione rivolta ora alla costituzione conciliare *Lumen Gentium*, che vede la missione della Chiesa nella sua dimensione costitutiva e sotto il regime del diritto comune, ora al decreto *Ad Gentes*, che considera la missione nella sua modalità specifica di attività missionaria di primo annuncio in vista del battesimo, sotto il regime del diritto missionario.

Lo stesso equilibrio è stato mantenuto nel Codice di Diritto Canonico, che, ha dato ampio spazio alle due dimensioni di missionarietà nella Chiesa. Di fatto, l'equilibrio del Concilio, nel cammino successivo, non sempre è stato conservato, a scapito soprattutto della dimensione missionaria specifica, tanto che il magistero ha dovuto intervenire con l'enciclica *Redemptoris missio* di Giovanni Paolo II, 7 dicembre 1990.

La Chiesa è perennemente chiamata a riprendere il compito missionario per annunciare il messaggio cristiano ai popoli che si affacciano all'orizzonte della storia. Si tratta sempre di un nuovo inizio che ha le sue esigenze e le sue particolarità, alle quali si deve rispondere con mezzi e strumenti adeguati alle culture e alle sensibilità dei popoli.

In questo panorama amplissimo che periodicamente si rinnova, la Chiesa deve affrontare questioni che richiedono risposte attuali anche dal punto di vista disciplinare, organizzativo e normativo. Proprio per rispondere a queste nuove realtà, la Chiesa deve dotarsi di un complesso di nuove [norme], che si pongono accanto al suo ordinamento giuridico che ha già maturato. Così, accanto al diritto comune nasce il diritto chiamato missionario, quale diritto peculiare dell'attività della Chiesa in favore dei popoli nuovi che le fanno rivivere sempre i suoi inizi. Con il tempo si viene quasi a distinguere una Chiesa che ormai ha radici ben salde e stabili, ed una Chiesa che è agli inizi. Si tratta di una Chiesa madre che genera comunità che hanno bisogno di essere consolidate, in attesa di una piena maturazione. In questo cammino non sempre tutto procede con regolarità. Non raramente si intromettono anche ragioni politiche e culturali che non permettono di leggere in modo del tutto lineare l'evoluzione.

Nella formazione graduale del diritto missionario, la *implantatio Ecclesiae* pone problemi specifici per la disciplina della Chiesa: viene formandosi così un diritto missionario accanto al diritto della Chiesa già costituita; si tratta di un diritto che si adatta continuamente ai diversi paesi, alle singole culture, alle peculiari circostanze storiche che la Chiesa vive.

Alcune caratteristiche del diritto missionario si possono rinvenire già nella prima codificazione latina del 1917: emergenza, flessibilità, immediatezza, previsione.

Come già accennato, approdato al Concilio Vaticano II, il tema della missione viene esaminato anzitutto a livello generale nella costituzione *Lumen Gentium*, in relazione alla natura missionaria della Chiesa; ma il Concilio non ha dimenticato di offrire precisazioni sulla missione in senso specifico, emanate dal decreto *Ad Gentes*. Il rapporto tra *Lumen Gentium* e *Ad Gentes* non è stato di facile applicazione. Il concetto di missione viene ad oscillare tra quello generale, proprio della natura della Chiesa, e quello specifico dell'attività missionaria *ad gentes*, propria del decreto *Ad Gentes*.

Il Vaticano II ha tuttavia offerto alcuni criteri e principi sulla missione *ad gentes*: vi si trova anzitutto l'affermazione fondamentale secondo la quale la dimensione missionaria è di tutta la Chiesa ed è chiamata a parteciparvi tutto il popolo di Dio; la dottrina sulla collegialità episcopale e sulla comunione gerarchica ha portato a sottolineare che i Vescovi ricevono una missione universale, perché sono consacrati non per una Chiesa particolare, ma per tutta la Chiesa, e ciò implica avere una preoccupazione per le missioni della Chiesa; la nozione di Chiesa particolare viene applicata a tutte le circoscrizioni ecclesiastiche, anche a quelle missionarie.

Dal Vaticano II nasce il Codice del 1983, il cui merito principale è di aver caratterizzato in modo chiaro e preciso il concetto di attività missionaria *ad gentes*, distinto da altri tipi di attività missionaria della Chiesa, nel tentativo di uscire da una certa ambiguità in cui tale attività si trovava nel periodo successivo alla celebrazione del Vaticano II.

La missio ad gentes rimane un settore proprio e specifico dell'attività missionaria della Chiesa. Tuttavia, la nuova realtà ha comportato, per cause esterne e interne alla Chiesa, un ridimensionamento del diritto missionario, nel senso tradizionale, sia perché di fatto anche nella missio ad gentes la struttura gerarchica ordinaria viene ad essere stabilita molto presto, sia perché la dimensione territoriale non rimane più come criterio esclusivo, sia soprattutto perché il legislatore, nel suo ordinamento giuridico, ha preferito ricorrere abbondantemente al principio di sussidiarietà, ed adottare criteri di flessibilità e di adattabilità, soprattutto lasciando ampio margine e spazio al diritto particolare e al diritto complementare. In tal modo, il diritto missionario risulta ridimensionato e non appare più come un diritto specifico accanto al diritto comune, ma semplicemente un diritto particolare all'interno del comune ordinamento giuridico per tutta la Chiesa. È un modo diverso di rispondere, a livello giuridico, alle esigenze proprie del diritto missionario.

A tali esigenze intende continuare a rispondere anche *Ius Missionale* e l'intera Facoltà di diritto canonico nella *missione* della Pontificia Università Urbaniana.

VELASIO DE PAOLIS

Presidente emerito della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede

The Church, in her missio ad gentes, has always been in dialogue with the people she has evangelised and with the written and customary law that governs them. The history of missionary law is an eloquent witness of the law of the Church at the service of the mission and dialogue with the world 1 .

The mission founds the Church law, which has its own system that is original and primary, with a specific and exclusive purpose. Constituted for the supernatural end it operates in the world, borrows the juridical language from the culture of the time, without omitting the specificity of the community of believers.

For the propagation of the faith and to guarantee a solid and scientific formation of the missionaries in their work of evangelisation of cultures of peoples, on 1 September 1933, the Pontifical Urban Athenaeum annexed to itself the Pontifical Scientific Missionary Institute, with the faculty to confer academic degrees in the missiological and juridical disciplines. Successively, in parallel to Missiology, the Faculty of Canon Law was erected on 25 July 1986.

This year the Faculty completes thirty years of life and scientific activity. One of the fruits of that activity is Ius Missionale, which, with the present issue, completes ten years of life.

Ius Missionale, as it is read in the editorial of the first issue, «intends to propose a specific contribution in order to understand missionary law, be it a scientific reflection on doctrine, with the purpose of investigating the basis of epistemological character of missionary law within the wider context of Canon Law, be it through a study of specific problems that may interest the life of the Church in mission territories»².

The mission has been always at the heart of the Church and the Church at the heart of the mission. Especially, during the Second Vatican Council³ the Council Fathers had the nature and mission of the Church at the centre of their reflection; in that reflection the theme on the mission of the Church was placed foremost, as its constitutive element, without forgetting the specific ways with which the Church realised the specific missionary dimension ad gentes, according to time, in the first predication towards those non-baptised in particular.

¹ Cf. V. De Paolis, *Il ruolo della scienza canonistica nell'ultimo ventennio*, in Pontificio Consiglio per i Testi Legisaltivi, *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, 155.

² English translation of L. Sabbarese, Editoriale, "Ius Missionale" I (2007), 5.

³ Cf. V. De Paolis, La Chiesa missionaria e il Codice del Concilio, in L. Sabbarese (ed.), La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2009, 17-55.

Between the two ways of understanding the missionary dimension of the Church — that which is above all theological, therefore constitutes the Church itself and its diverse historical forms — also stands out the reflection on the relationship between the dual mission, in particular, the mission among the Christians, with an organised hierarchy, regulated by the universal law and the mission ad gentes, where the Church is not yet planted and organised, in mission territories, with a specific particular law, known as missionary law. Harmonising the two became problematic right from the start. There were voices too that challenged the mission ad gentes, denying its specificity.

Commenting on the Council, there were already discussions, with focus on the one hand on the Conciliar constitution Lumen Gentium, which sees the mission of the Church in its constitutive dimension and under the rule of the universal law, on the other, the decree Ad Gentes, that considers the mission in its specificity as missionary activity of first predication in view of baptism, under the rule of missionary law.

The same balance is maintained in the Code of Canon Law, which has given ample space for the missionary dimension of the Church. However, the equilibrium of the Council, in the successive period, was not always maintained and at the cost of especially the specific missionary dimension; so much so, the Magisterium had to intervene with the encyclical Redemptoris Missio of John Paul II, 7 December 1990.

The Church is perennially called to launch on the missionary work to announce the Christian message to peoples spread on the face of the earth.

It is always about a new beginning that has its needs and peculiarity, to which one must respond with means adequate to the cultures and the sensibility of peoples.

In this panorama which time to time renews itself, the Church must face the challenges that demand current answers even from the point of view of discipline, organization and norms. Precisely, to reply to these new realities, the Church must endow itself with a set of new laws, placing them alongside its juridical system, which is already mature. Thus, alongside the universal law, comes to life what is called the missionary law, which is specific of the activity of the Church in favour of new peoples who make the Church always relive its beginning. In the course of time one is able to distinguish between a Church that has by now solid-stable roots and a Church that is at the beginning. There is a mother Church that generates communities, which are in need of being strengthened, until they fully mature. In this journey not everything proceeds as per norm. The interference of political and cultural forces is not so uncommon, thus, on the whole, making it difficult to understand clearly the evolution.

In the gradual formation of missionary law, the implantatio Eccleisae faces specific problems for the Church discipline; thus shaping a missionary law alongside the Church law already constituted. It is about a law that adapts constantly in diverse nations, to individual cultures, to the particular historical situations of the living Churches.

Some characteristics of missionary law may be traced already in the first Latin code of 1917: emergency, flexibility, immediateness, provision.

As stated earlier, merged in Vatican Council II, the theme on mission is examined above all, in a general way, in the constitution Lumen Gentium, in relation to the missionary nature of the Church; but the Council did not forget to offer precise indications on the mission in a specific sense, given in the decree Ad Gentes. The relationship between Lumen Gentium and Ad Gentes was not easy to decipher. The concept of mission oscillates between one that is general, proper of the nature of the Church and the one that is specific of the missionary action ad gentes, proper of the decree Ad Gentes.

The Vatican II, nevertheless, has offered certain methods and principles on mission ad gentes: first of all, it states the fundamental affirmation according to which the missionary dimension is of the whole Church and the whole People of God is called to be part of it; the doctrine on the episcopal collegiality and on the hierarchical communion has underlined that Bishops receive a universal mission, for they are consecrated non for a particular Church, rather the whole Church, that implies having concern for the mission of the Church; the notion of particular Church is applied to all the ecclesiastical circumscriptions, even those missionary.

The 1983 Code was borne of Vatican II, to which goes the credit for portraying clearly and precisely the concept of ad gentes missionary activity, distinct from other types of missionary activities of the Church, in its effort to clear off the ambiguity that the missionary activity would find itself during the period subsequent to the celebration of Vatican II.

The missio ad gentes remains a proper and specific area of the missionary action of the Church. However, the new reality has resulted in, for causes both external and internal to the Church, a reorganisation of missionary law, in its traditional sense, be it for the missio ad gentes ordinary hierarchical structure is established very early, be it for the fact that the territorial dimension is no more the exclusive criterion, be it for, and above all, the legislator, in his juridical disposition, has largely preferred to opt for the principle of subsidiarity, in order to adopt criteria of flexibility and adaptability, leaving a wide margin and space to particular and complementary law. Therefore, the missionary law results downsized and does

not appear as a specific law alongside the universal law, but simply a particular law within the universal juridical system for the whole Church. It is a different way of responding, at juridical level, to the proper needs of the missionary law.

Precisely, to such needs intends to respond also Ius Missionale and the entire Faculty of Canon Law in the "mission" of the Pontifical Urbaniana University.

VELASIO DE PAOLIS

 $\label{thm:president} \textit{President emeritus of the Prefecture of Economical Affairs of the Holy See}$